

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:

1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;

3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);

c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall' articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;

d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande

interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.

(1)(2)(3)

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021